

## **TENNIS CLUB PERUGIA**

### **STATUTO SOCIALE EX ART. 121 R.O. COSTITUZIONE, AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO**

#### **CAPO 1<sup>^</sup>**

#### **ART. 1 – COSTITUZIONE**

E' costituita in Perugia l'associazione sportiva denominata Tennis Club Perugia.

#### **ART.2 – SEDE**

L'associazione ha sede in Perugia, via Bonfigli n. 11/a, ed ha durata illimitata.

#### **ART. 3 - COLORI SOCIALI**

I colori distintivi dell'associazione sono: rosso e blu e la sigla sociale è T.C.P..

#### **ART 4 – ADESIONE ALLA FIT**

L'associazione con tutti i suoi componenti aderisce alla Federazione Italiana Tennis.

#### **ART. 5 – SCOPI**

L'associazione non persegue scopi di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione e si propone:

- a) lo sviluppo, la diffusione e il potenziamento dello sport del tennis in tutti i suoi aspetti con particolare riferimento all'attività giovanile ed all'incremento delle attività agonistiche;
- b) la partecipazione con i propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale o a squadre, ovvero la partecipazione con i propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali - culturali e ricreative, fra le quali calcetto e calcio a cinque.

#### **ART. 6 – AFFILIAZIONE ALLA FIT**

L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis della quale esplicitamente per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati osserva e fa osservare lo statuto, regolamento e quanto deliberato dai competenti organi federali nonché la normativa del C.O.N.I.

L'associazione si impegna inoltre ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T..

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.

#### **ART. 7 – RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del consiglio federale della F.I.T. per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente statuto le modificazioni che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

**CAPO 2<sup>^</sup>**  
**ART.8 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

l'assemblea

Il consiglio di amministrazione

Il collegio sindacale

Il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettive e documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

**ART. 9 – ASSEMBLEA**

L'assemblea degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal consiglio di amministrazione con avviso inviato agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine del predetto avviso presso la sede sociale.

L'avviso deve contenere la sede, la data e l'ora e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea.

L'assemblea in seduta ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura annuale dell'esercizio.

La convocazione dell'assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

**ART.10 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato tuttavia può essere portatore di una sola delega.

**ART. 11 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli associati aventi diritto al voto.

**ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
- b) eleggere, nell'anno di scadenza delle cariche sociali i componenti del consiglio di amministrazione nonché il Collegio Sindacale ed i Probiviri;
- c) approvare il rendiconto preventivo e consuntivo;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere

e) decidere su tutte le questioni che il consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati

Le proposte degli associati devono essere comunicate al consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modificazioni statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori

#### ART. 13 - APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le deliberazioni dell'assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.

I verbali assembleari sono conservati a cura del presidente dell'associazione previa affissione nei locali dell'associazione medesima e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

#### ART. 14 - ELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati escluso i Proviviri.

I componenti del collegio sindacale non possono rivestire altre cariche associative.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e hanno la durata di quattro anni.

Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

#### ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione é formato da nove membri; possono essere eletti tutti gli associati con almeno tre anni di iscrizione, esclusi i minori. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e nomina il vice presidente e il segretario.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

#### ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative alla organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell' associazione.

Tra l'altro il consiglio di amministrazione:

- a) predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
- g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati e altri provvedimenti disciplinari.

#### ART. 17-IL PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza, con obbligo di riferirne al consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

#### ART. 18 - IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di legittimi impedimenti, esercitandone le funzioni.

#### ART. 19 - IL SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del consiglio medesimo, presiede all'esazione delle entrate, alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati.

#### ART. 20 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale é composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; deve altresì essere eletto un sindaco supplente.

I sindaci, che nel proprio seno eleggono il presidente, durano in carica quattro anni e hanno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale:

- a) ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'assemblea sui controlli effettuati;
- b) esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del codice civile in quanto applicabili;
- c) deve comunicare per iscritto al consiglio di amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

### **CAPO 3<sup>^</sup>**

#### ART. 21-ASSOCIATI

L'associazione si compone di associati suddivisi nelle seguenti categorie ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto:

- a) onorari;
- b) amici
- c) benemeriti;
- d) sostenitori;
- e) ordinari;
- f) juniores;
- g) aggregati.

#### ART. 22

I soci onorari vengono nominati con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione o con votazione assembleare se trattasi di persone non iscritte al T.C.P., fra coloro che abbiano conseguito particolari benemerienze sportive e sociali.

I soci onorari godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari e sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.

Sono soci amici e vengono nominati con provvedimento del consiglio di amministrazione i soci che prestano una collaborazione, professionale e non, a favore del circolo a titolo gratuito.

I soci amici godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari e sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.

#### ART.23

I soci benemeriti sono quelle persone che hanno svolto una particolare attività a favore dell'associazione od hanno fatto elargizioni a favore di essa. Sono proposti dal consiglio di amministrazione e nominati dall'assemblea; sono tenuti al versamento delle quote sociali ordinarie e godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari.

#### ART.24

I soci sostenitori sono coloro i quali versano una quota sociale almeno doppia di quella versata dai soci ordinari e godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari.

#### ART.25

I soci ordinari godono di tutti i diritti conseguiti dallo statuto e dal regolamento senza alcuna limitazione. Si distinguono in soci giocatori e frequentatori; questi ultimi sono coloro che non intendono avvalersi dei campi di gioco e desiderano solo frequentare il Club. Essi hanno tutti i diritti dei soci ordinari fatta eccezione della frequenza dei campi da tennis.

#### ART. 26

I soci appartengono alla categoria juniores fino al conseguimento del diciottesimo anno di età dopo di che passano automaticamente in quella di soci ordinari; il passaggio avviene d'ufficio al primo gennaio successivo. Essi godono di tutti i diritti propri dei soci ordinari fatta eccezione per il diritto di voto e salvo le limitazioni ulteriori fissate dal regolamento.

#### ART.27

Sono soci aggregati gli atleti che svolgono esclusivamente attività agonistiche a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività. Anch'essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari.

#### ART. 28

I trasferimenti dall'una all'altra categoria avvengono su richiesta degli interessati con provvedimento del consiglio di amministrazione, eccezione fatta per i soci benemeriti. Nel caso che il passaggio avvenga in una categoria avente più alta tassa di ammissione l'associato richiedente si obbliga ad effettuare il versamento a conguaglio, salvo il disposto di cui all'art. 27.

#### ART. 29 - AMMISSIONE ALL 'ASSOCIAZIONE

L'ammissione all'associazione é subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda controfirmata da almeno due soci presentatori, esclusi tra questi i componenti del consiglio di amministrazione in carica. Per i minorenni la domanda dovrà essere sottoscritta da almeno uno degli esercenti la patria potestà o da chi esercita la tutela;
- b) pagamento dei contributi associativi;
- c) accettazione senza riserve del presente statuto;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati-atleti.

#### ART. 30 - TESSERAMENTO ALLA F.I. T.

Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione; i soci giocatori dell'associazione non possono tesserarsi per altra società senza preventivo nulla osta del consiglio di amministrazione, salvo diverse disposizioni federali.

#### ART. 31 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto con l'obbligo però al pagamento delle quote sociali fino al compimento del semestre in corso;
  - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
  - c) per radiazione pronunciata dal consiglio di amministrazione per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitato.
- Il provvedimento é comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

#### CAPO 4^

#### FONDO COMUNE - BILANCIO

#### ART. 32 - FONDO COMUNE - ENTRATE

Il fondo comune é costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di partecipazione al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

#### ART. 33 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei quindici giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre dodici mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### ART. 34 - RENDICONTO CONSUNTIVO E RENDICONTO PREVENTIVO

L'esercizio dell'associazione si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta.

Entro lo stesso termine egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo redatto con le medesime modalità di quello consuntivo relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo ed interesse alla consultazione.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

## ART. 35 - REINVESTIMENTO DEGLI ATTIVI DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 5.

Durante la vita dell'associazione é vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o fondi comuni, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposti dalla legge.

### CAPO 5<sup>^</sup>

#### ART. 36 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri é eletto dall'assemblea generale ordinaria ed è formato da tre membri eletti anche al di fuori della compagine sociale i quali nominano nel proprio seno il presidente.

Essi durano in carica quanto il consiglio di amministrazione ed hanno il compito di vigilare sull'andamento morale dell'associazione e di esprimere parere vincolante in materia di gravi provvedimenti disciplinari (radiazione) e non vincolante negli altri casi.

### CAPO 6<sup>^</sup>

#### DISCIPLINA E VERTENZE

#### ART. 37 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi art.li 38 e 39 indipendentemente l'una dall'altra.

#### ART. 38 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL 'ASSOCIAZIONE

I provvedimenti disciplinari che può adottare il consiglio di amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto alla difesa dell'incolpato.

#### ART. 39 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti a carico:

- a) dell'associazione;
- b) degli amministratori dell'associazione;
- c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

#### ART. 40 - RESPONSABILITA' DELL 'ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

L'associazione é tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T..

#### ART. 41 - COLLEGIO ARBITRALE

Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 809 c.p.c. che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia federali o associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure e il lodo si intendono qui richiamati espressamente gli art.li 61 e 62 dello statuto federale e gli art.li 108 e 109 del regolamento di giustizia della F.I.T

**ART. 42 - VINCOLO DI GIUSTIZIA -  
CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

L'associazione dal momento dell'affiliazione e gli associati e gli atleti aggregati dal momento della loro ammissione all'associazione stessa sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria prevista nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

**CAPO 7^  
DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE  
ART. 43**

Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione possono avvenire:

- a) di diritto quando l'associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento
- b) per delibera dell'assemblea generale con le modalità previste dagli art li 9 10, 11 e 12.

**ART. 44 - INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DELL 'ASSOCIAZIONE**

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di partecipazione al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

In ipotesi di scioglimento e per qualunque causa é fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 3/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**CAPO 8^  
DISPOSIZIONI FINALI  
ART 45**

Fino a quando l'assemblea e il consiglio di amministrazione non avranno emanato e diramato il nuovo statuto e il regolamento restano provvisoriamente in vigore quelle norme statutarie e regolamentari contenute nello statuto e nel regolamento interno precedenti, non ripetute e che rimarranno, anche dopo, valide ove non siano in conflitto con le disposizioni del nuovo statuto e del regolamento.

**ART. 46**

Per tutto quanto non disciplinato dallo statuto e dal regolamento si fa richiamo alle norme del codice civile in materia e a quelle delle leggi speciali in quanto applicabili.